

AVVISO PUBBLICO
PER L'ADESIONE PREVENTIVA
DELLE STRUTTURE *RESIDENZIALI A CARATTERE SOCIO-SANITARIO O
SOCIO-ASSISTENZIALE*"

ALLA MISURA

*"Sostegno all'inserimento di persone non autosufficienti in strutture
residenziali a carattere socio-sanitario o socio-assistenziale"
Periodo 2023/2027*

Dichiarazione di adesione strutture

ALLEGATO B
D.D. n. 739 del 29/03/2023

ADESIONE DELLE STRUTTURE

CIASCUNA STRUTTURA ADERENTE SI IMPEGNA A:

A)

prendere atto delle condizioni e delle modalità di fruizione del "Buono residenzialità" indicate nell'Avviso pubblico pubblicato sul sito della Regione Piemonte.

B)

aderire alla misura valida per l'intero periodo di percezione del "Buono" da parte dei propri utenti;

C)

applicare nei confronti degli utenti della struttura destinatari del "Buono" una riduzione della quota sociale (di cui si compone, insieme alla quota sanitaria, la retta mensile) per un importo pari a 600 euro e per un massimo di 24 mesi, con decorrenza dal primo mese successivo a quello in cui l'utente (e la struttura) ha ricevuto comunicazione di assegnazione del Buono¹. Di tale riduzione la struttura dovrà fornire evidenza nella fatturazione emessa, attraverso l'indicazione in causale della dicitura "Valore Buono residenzialità regionale FSE+: - € 600,00";

D)

mantenere inalterata la tariffa mensile applicata nei confronti dei soggetti già utenti della struttura al momento della presentazione della domanda di concessione del contributo e divenuti assegnatari del Buono Residenzialità, a parità di servizi offerti e di intensità assistenziale, applicando al proprio ospite divenuto assegnatario del Buono la tariffa mensile applicata nell'ultima fattura emessa nel mese precedente a quello di inizio validità del Buono² (tariffa comunque non eccedente i limiti previsti dalla D.G.R. n. 85-6287 del 2 agosto 2013, come aggiornata dalla D.G.R. 7 Settembre 2022, n. 1-5575), alla quale per 24 mesi dovrà apportare una riduzione d'importo pari a 600 euro;

E)

applicare la seguente tariffa mensile in favore di nuovi utenti destinatari del "Buono", comprensiva del valore del voucher, differenziata per fasce di intensità assistenziale (non eccedente i limiti previsti dalla D.G.R. n. 85-6287 del 2 agosto 2013, come aggiornata dalla D.G.R. 7 Settembre 2022, n. 1-5575):

bassa / medio-bassa _____

media / media-alta _____

alta / alta-incrementata _____

e di prendere atto che:

- tale tariffa viene indicata sul sito "Scelta sociale" e resa visibile agli interessati, per ragioni di trasparenza e di tutela della concorrenza tra le strutture;

¹ Per i destinatari non ancora inseriti in struttura al momento della presentazione della domanda, i 24 mesi di validità del Buono decorrono dalla data di conferma dell'assegnazione del Buono (in prima battuta concesso in forma condizionata) da parte della Regione Piemonte, a fronte dell'effettiva finalizzazione dell'inserimento entro il termine di 30 giorni.

² A tale scopo, la struttura sarà tenuta – in sede di prima rendicontazione attraverso la piattaforma telematica dedicata – a produrre una copia dalla fattura emessa nel mese precedente a quello di inizio validità del Buono. Come esplicitato al par. 7, lett. l), all'atto dell'assegnazione del Buono da parte della Regione Piemonte non è soltanto il destinatario ad esserne informato – attraverso apposita comunicazione – ma anche la struttura presso la quale questi è inserito.

- modifiche alle tariffe iniziali potranno essere apportate nel corso dei 24 mesi di percezione del Buono esclusivamente per effetto di una variazione del livello d'intensità assistenziale, di adeguamenti delle tariffe da parte della Regione Piemonte o in ragione dell'erogazione di servizi ulteriori rispetto a quelli inizialmente richiesti dall'utente;

F)

trasmettere trimestralmente, attraverso il portale telematico dedicato, la documentazione giustificativa comprovante l'applicazione del Buono – sulla base della delega iniziale rilasciata dal richiedente in fase di presentazione della domanda.

G)

accettare che:

- l'erogazione periodica del Buono venga effettuata da parte di Finpiemonte S.p.A., su base trimestrale a seguito della verifica e della validazione da parte di Finpiemonte della rendicontazione presentata;
- la mancata validazione della rendicontazione da parte di Finpiemonte S.p.A., dovuta all'incompletezza o all'inadeguatezza della documentazione prodotta (cui la struttura non abbia posto rimedio entro i termini previsti) o all'individuazione di dati tariffari difformi rispetto a quanto dichiarato dalla struttura al momento dell'adesione alla misura determina la mancata erogazione del controvalore economico del Buono, senza possibilità di rivalsa sul destinatario;

H)

comunicare tempestivamente i seguenti cambiamenti che dovessero prodursi in capo al destinatario (cause di inammissibilità alla fruizione del buono):

- ammissione alla percezione di un contributo incompatibile con il Buono Residenzialità: nel caso, per esempio, in cui un proprio ospite – residente in struttura in regime privatistico e assegnatario del Buono Residenzialità – venga ammesso a beneficiare del convenzionamento con il Sistema Sanitario Regionale, la struttura è tenuta a comunicarlo tempestivamente alla Regione Piemonte;
- cessazione definitiva dell'inserimento presso la struttura;

nonché ogni altro cambiamento che dovesse prodursi in merito alla rappresentanza legale ed alla titolarità effettiva della struttura;

I)

comunicare settimanalmente i dati relativi alla struttura richiesti tramite la piattaforma informatica regionale "COVID-19 – Gestione RSA" in misura non inferiore al 75% nelle ultime otto settimane;

J)

rispettare gli obblighi informativi e di comunicazione previsti dagli artt. 49 e 50 del Regolamento UE 2021/1060 e, in particolare: informare il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi pubblicando sul proprio sito web, ove esista, sugli account dei social media, su ogni altra iniziativa di promozione nonché sulle fatture emesse la dicitura "Il Buono Residenzialità è reso possibile grazie al sostegno del Fondo Sociale Europeo Plus della Regione Piemonte"

K)

acconsentire ai controlli sugli aspetti amministrativi, finanziari, tecnici e fisici delle operazioni saranno, incluse verifiche in loco/in itinere, nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti "Linee guida per la gestione e il controllo delle operazioni" finanziate dal POR FSE + Regione-Piemonte 2021-2027;

L)

conservare, per un periodo di 10 anni, i documenti giustificativi sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. Tale documentazione dovrà essere esibita in sede di controllo in itinere o successivo eseguito dal personale abilitato incaricato dalla Regione Piemonte;

M)

utilizzare in ogni documento/strumento/materiale/prodotto di comunicazione il blocco dei loghi obbligatori, secondo apposite Linee guida definite dal Responsabile nazionale per la comunicazione del Fondo FSE+ nazionale e dalla Regione Piemonte³.

N)

apporre sul proprio sito istituzionale e sugli altri strumenti di comunicazione a disposizione la seguente dicitura: "la struttura aderisce alla misura regionale "buono residenzialità" finanziata con fondi FSE Plus 21-27";

O)

rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei lavoratori dipendenti o prestatori d'opera e delle leggi che regolamentano i rapporti di lavoro.

³ Il blocco dei loghi già composto può essere scaricato dal sito regionale, nella sezione dedicata alla Programmazione FSE+ 2021-2027, all'indirizzo: <https://www.regione.piemonte.it/loghi/loghi.shtml>. In caso di mancato rispetto degli obblighi sono previste sanzioni in capo ai soggetti inadempienti, come stabilito dal comma 3 dell'art. 50.